



*Il Ministro  
delle Attività Produttive*

CIRCOLARE N. 3590 /C

ALLE CAMERE DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED  
AGRICOLTURA  
**LORO SEDI**

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA  
VALLE D'AOSTA - Assessorato  
dell'industria, del commercio, dell'artigianato  
e dei trasporti  
**11100 AOSTA**

e, p.c. : ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato  
della cooperazione, del commercio,  
dell'artigianato e della pesca - Dipartimento  
cooperazione, commercio ed artigianato -  
Servizio 2S Vigilanza enti  
**90100 PALERMO**

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-  
VENEZIA GIULIA - Presidenza della Giunta -  
Segreteria Generale - Servizio di vigilanza  
sugli enti  
**34133 TRIESTE**



*Il Ministro  
delle Attività Produttive*

ALLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
- Ufficio di vigilanza Camere di commercio  
**38100 TRENTO**

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA - Assessorato industria e  
commercio  
**09100 CAGLIARI**

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI  
TRENTO  
**38100 TRENTO**

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI  
BOLZANO  
**39100 BOLZANO**

ALL'UNIONCAMERE  
Piazza Sallustio, 21  
**00187 ROMA**

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.  
Sedi di **ROMA e PADOVA**

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO  
TAGLIACARNE  
Via Appia Pignatelli, 62  
**00178 ROMA**



# *Il Ministro delle Attività Produttive*

OGGETTO: Decreto 30 giugno 2003, n. 221 (“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio”) – Problematiche connesse all’applicazione dell’articolo 14, comma 2.

Il decreto richiamato in oggetto, nel disciplinare l’esercizio delle attività di facchinaggio e movimentazione merci, ha previsto all’articolo 14 alcune disposizioni transitorie, individuanti le modalità con cui le imprese già operanti in tali settori devono adeguarsi alle norme sopravvenute.

In particolare, il comma 2 del citato articolo prevede che le imprese già iscritte per le attività di facchinaggio al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore del regolamento in oggetto, che abbiano presentato entro il termine di 180 giorni le attestazioni e gli atti di cui al modello riportato nell’allegato A del decreto in parola, possano continuare *<<ad esercitare le attività di cui all’articolo 2 del presente regolamento per due anni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) e all’articolo 6>>*.

Il requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), in particolare, riguarda *<<il possesso di un patrimonio netto (capitale sociale più riserve) pari almeno all’8 per cento del fatturato totale dell’impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell’anno precedente. L’impresa ha facoltà di assumere nuovi contratti, salvo l’obbligo dell’adeguamento del patrimonio in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio. Per le imprese di nuova costituzione il requisito si*



## *Il Ministro delle Attività Produttive*

*intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati. L'imprenditore fornisce prova del possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio>>.*

Con circolare n. 3570/C del 30 dicembre 2003 sono stati forniti opportuni chiarimenti circa le modalità per un corretto riscontro del rapporto patrimonio-fatturato.

Approssimandosi ora la scadenza del termine dei due anni di cui all'articolo 14, comma 2, diverse associazioni di categoria hanno evidenziato gli effetti negativi che deriverebbero alle imprese da una lettura troppo rigida della norma in parola.

Infatti, se al 4 settembre 2005 (data di scadenza del termine) il rapporto tra patrimonio netto / fatturato risulta inferiore all'8%, il biennio transitorio non si riesce a compiere interamente e, di fatto, viene offerta alle imprese una sola annualità per adeguare detto rapporto a quanto previsto dal citato art. 5, comma 1, lett. b).

Appare, pertanto, più logico e coerente con le finalità della citata norma transitoria, intendere la disposizione nel senso che il riscontro della camera di commercio sia operato, nel caso dei soggetti tenuti al deposito del bilancio, sul primo bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso dopo il termine del 4 settembre 2005 e, nel caso dei soggetti esclusi da tale obbligo (imprese individuali, società di persone), sull'apposita dichiarazione asseverata depositata presso la camera entro trenta giorni dalla scadenza di legge per gli adempimenti fiscali relativi all'anno 2005.



# *Il Ministro delle Attività Produttive*

Tali indicazioni, oltre a trovare fondamento nell'analisi sistematica delle norme in parola, risultano in linea con i principi di semplificazione dell'azione amministrativa (evitando la duplicazione degli oneri documentali) da un lato, e con quelli di salvaguardia dell'operatività delle imprese (evitando che la loro attività possa essere inibita per mere questioni formali) dall'altro.

IL MINISTRO